

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6238 del 31/10/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAI FIUMI UNITI AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTE: AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A., SOC. AGRICOLA RASPONA S.R.L., C.A.B. TER.RA. SOC. COOP. AGR., INIZIATIVE AGRICOLE S.P.A., MARCO MAZZIOTTI DI CELSO. PRATICA: RAPP1373.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6486 del 30/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in

- particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014,
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpaè n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaè n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpaè 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 10374 del 15/11/1999 è stata rilasciata alle società Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr., c.f. 00081960395, Agricola San Giorgio SpA, c.f. 00571940295, Azienda Agricola Raspona srl, c.f. 01336970395, Iniziative Agricole SpA, c.f. 01929140406, Baroncelli Luigi, c.f. BRNLGU66R11H199U, la concessione di derivazione di acqua pubblica dai Fiumi Uniti in loc. Porto Fuori del Comune di Ravenna (RA), con una portata massima di 300 l/s per uso irriguo, con scadenza al 01/01/2013 (cod. pratica RAPP1373);

- dell’istanza presentata in data 15/05/2002, con la quale l’impresa individuale Mazziotti Di Celso Marco, c.f. MZZMRC68M25D458Y, ha richiesto di subentrare nella concessione in luogo del sig. Baroncelli Luigi;
- con determinazione n. 11290 del 28/10/2002 è stato assentito il subentro dell’impresa individuale Mazziotti Di Celso Marco, c.f. MZZMRC68M25D458Y;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. PG.2012.0301069 del 21/12/2012 con cui le società Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr., c.f. 00081960395, Agricola San Giorgio SpA, c.f. 00571940295, Azienda Agricola Raspona srl, c.f. 01336970395, Iniziative Agricole SpA, c.f. 01929140406, l’impresa individuale Mazziotti Di Celso Marco, c.f. MZZMRC68M25D458Y, hanno richiesto il rinnovo della suddetta concessione di derivazione per una portata massima di esercizio pari a l/s 300 e per un volume d’acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 802.000;
- che la condotta di derivazione, prima della confluenza nel canale di distribuzione a cielo aperto, risulta parzialmente ubicata su area demaniale, catastalmente individuata nel Comune di Ravenna (RA) Sez. A foglio 111, livello acque (fronte mappale 52 e 57) e parte del mappale 52 del N.C.T.;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo, su base volumetrica;
- l’occupazione dell’area demaniale con le opere di adduzione è qualificabile come parallelismo, con diametro esterno di mm 500 e lunghezza di circa m 50;

CONSIDERATO che:

- i terreni da irrigare sono compresi all’interno del perimetro del distretto consorziale denominato “Puglioli-Canale della Gabbia” e vi è possibilità di approvvigionamento idrico anche tramite l’omonimo Impianto Irriguo consorziale che però non può dare garanzie in merito all’approvvigionamento in ogni periodo dell’anno;

- la derivazione è ubicata all'interno dell'area contigua del Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è l'Asta Fiumi Uniti, cod. IT081100000000001ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente, e che le pressioni sullo stesso sono dovute a: scarichi urbani, sfioratori di piena, alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponde, altre alterazioni idromorfologiche;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che:

- in data 09/07/2025 è stata inoltrata richiesta per l'acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 10/07/2025 e in data 16/07/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia relativa rispettivamente alla società Agricola San Giorgio SpA e ad Iniziative Agricole SpA attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

PRESO ATTO che, relativamente alle altre società intestatarie della concessione, i legali rappresentanti e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunte ai prot. n. 0106936 del 13/06/2025, n. 0107253 del 13/06/2025, n. 0110719 del 19/06/2025, n. 0114146 del 24/06/2025;

DATO INOLTRE ATTO dell'avvenuta pubblicazione della domanda di rinnovo sul BURERT n. 55 del 12/03/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. PG/2023/0023999 del 09/02/2023 è stato trasmesso il nulla osta idraulico n. 439 del 07/02/2023, rilasciato dal Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna ai sensi del R.D. 523/1904, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che con nota n. PG/2025/0033284 del 20/02/2025 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza, risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2025/0095533 del 23/05/2025);
 - Provincia di Ravenna (PG/2025/0037099 del 26/02/2025);
 - Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2025/0086594 del 09/05/2025);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, il cui assenso risulta acquisito ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell’art. 48 del RR 41/2001 e dell’art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 620 in quello invernale;

ACCERTATO che le società richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- hanno versato in data 26/09/2025 la somma pari a 3.980,83 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/11/2002 nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RAPP1373;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell’assenza in capo all’adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr., c.f. 00081960395, ad Agricola San Giorgio SpA, c.f. 00571940295, all'Azienda Agricola Raspona srl, c.f. 01336970395, ad Iniziative Agricole SpA, c.f. 01929140406, all'impresa individuale Mazziotti Di Celso Marco, c.f. MZZMRC68M25D458Y, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica RAPP1373, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra dei Fiumi Uniti, immediatamente a monte della Chiusa Rasponi;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ravenna (RA) su area appartenente al demanio idrico, Sez. A foglio 111, livello acque, fronte mappale 57, Coordinate UTM-RER x: 760748 y: 921043;
 - caratteristiche delle aree demaniali in concessione: occupazione di area del demanio idrico tramite tubazione di adduzione parzialmente ubicata su area demaniale, catastalmente individuata nel Comune di Ravenna (RA) Sez. A foglio 111, livello acque (fronte mappale 52 e 57) e parte del mappale 52 del N.C.T.;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 300;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 802.000;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a l/s 540 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 620 in quello invernale;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalle ditte concessionarie in data e registrate ai prot. n. 0188048 del 23/10/2025, n. 0188215 del 23/10/2025, n. 0190107 del 27/10/2025, n. 0189768 del 27/10/2025 e n. 192702 del 30/10/2025;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a euro 4.032,48, di cui 3.852,18 euro per la risorsa idrica e 180,30 euro per l'area demaniale;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 4.032,48 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico dei concessionari, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata alla Società Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr., c.f. 00081960395, ad Agricola San Giorgio SpA, c.f. 00571940295, all'Azienda Agricola Raspona srl, c.f. 01336970395, ad Iniziative Agricole SpA, c.f. 01929140406e all'impresa individuale Mazziotti Di Celso Marco, c.f. MZZMRC68M25D458Y (cod. pratica RAPP1373).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da una condotta posta in sinistra idraulica poco più a monte della chiusa Rasponi. Il tratto iniziale della tubazione è in acciaio, il tratto restante in PCV ed ha un diametro di 500 mm. La tubazione di derivazione secondo la direzione SudOvest-NordEst, oltrepassa l'argine sx dei Fiumi Uniti, la strada comunale Argine Sinistro Fiumi Uniti, la scarpata di raccordo con il piano di campagna circostante e termina in un canale di distribuzione a cielo aperto nel quale viene convogliata l'acqua prelevata dal fiume stesso. Da questo canale rivestito in conglomerato cementizio, l'acqua derivata viene trasferita alle varie proprietà delle ditte richiedenti per l'irrigazione dei loro terreni e coltivazioni.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ravenna (RA) su area appartenente al demanio idrico, Sez. A foglio 111, livello acque, fronte mappale 57, Coordinate UTM-RER x: 760748 y: 92104.
3. Il prelievo avviene da sponda sinistra dall'Asta Fiumi Uniti, cod. IT08110000000001ER, cui l'area demaniale afferisce.
4. L'area demaniale oggetto di concessione è relativa all'occupazione mediante la tubazione di adduzione interrata che attraversa il rilevato arginale e che convoglia la risorsa idrica prelevata al canale di distribuzione a cielo aperto. La condotta di adduzione è sita in Comune di Ravenna (RA) Sez. A foglio 111, livello acque (fronte mappale 52 e 57) e parte del mappale 52.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per un comparto irriguo potenziale di un'estensione complessiva pari a 764.23 Ha, di cui circa 246 Ha attualmente destinati alla coltivazione di Foraggio irriguo, Orticole irrigue a ciclo breve, Mais, Patata, Prato stabile e Soia.
2. I terreni irrigabili sono distinti al NCT del Comune di Ravenna e sono di seguito specificati:

Ditta	Ettari serviti (Ha)	Riferimenti catastali
Agricola San Giorgio SPA	254.46	Foglio 87 particelle 202-203-204-205 Foglio 110 particelle 20-179-181-180-182-183 Foglio 112 particelle 43-173-174-175-176-177-182-197-204-206 Foglio 113 particelle 1634-1636-1637-1638-1639-1643-1649-1655
Azienda Agricola Raspona srl	246.43	Foglio 112 particelle 119, 200 Foglio 113 particelle 44, 1174, 1651, 1653, 1658
Iniziative Agricole SpA	95.97	Foglio 112 particelle 102-111-112 Foglio 113 particelle 12-23-1230-1574-1667 Foglio 171 particelle 377-378-382-605-612-621-634-658-935-938-939-941-942-1072-1073
Società Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.	148.45	Foglio 112 particelle 79-80-83-94-114-115-213-216
Mazziotti Di Celso Marco	18.92	Foglio 110 particelle 24-51 Foglio 112 particelle 192-194

3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 300 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 802.000.
4. L'occupazione di area demaniale consiste in una condotta interrata di lunghezza di circa m 50 e diametro di mm 50.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento

ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale/la fideiussione costituito/a, pari a 4.032,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare entro sessanta giorni inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 540 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 620 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** – Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e non già ricomprese in altri articoli del presente disciplinare:

1. Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico n. 439 del 07/02/2023 rilasciato dal Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Ufficio

Sicurezza territoriale e Protezione civile Ravenna, integralmente di seguito riportate (PG/2023/0023999 del 09/02/2023):

“- Le opere interrato dovranno essere mantenute e protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire rotture della condotta, nonché ad evitare sifonamenti e fuoriuscite di acque fluviali, erosioni, sifonamenti e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d’acqua. La condotta interrata sia in ambito fluviale e sia lungo le fasce di rispetto, dovrà essere protetta, se necessario, contro la corrosione ed avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli, restando l’Ufficio scrivente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti;

- A fine periodo irriguo di ogni anno, e comunque entro il 30 novembre di ciascuna annualità, in considerazione del fatto che le tubazioni in essere sono datate, il concessionario è tenuto a trasmettere alla presente Agenzia una videoispezione delle tubazioni, unitamente ad una dichiarazione di regolare funzionamento e buono stato di manutenzione;

- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d’acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell’opera assentita, sono a totale carico del concessionario, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l’Ufficio Territoriale scrivente all’indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- Nell’area soggetta a concessione e nell’area demaniale circo stante, il concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere il taglio e la rimozione dall’ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l’opera autorizzata o interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami/piante trasportati dalla corrente; lo sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte all’anno e dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio report fotografico dell’avvenuta manutenzione;

- Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo la condotta interrata, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l’organo di manovra della valvola a servizio dell’opera di presa ben visibile;

- Il concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo;
- L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario;
- Gli estremi della concessione, la posizione della condotta interrata e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del concessionario con tabella in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;
- Ogni modifica dello stato dei luoghi, all'opera assentita e alla destinazione d'uso, dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio scrivente;
- E' espressamente vietato l'uso di diserbanti di qualsiasi natura;
- Nel manufatto arginale e nella fascia di quattro metri dal piede argine restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 lettera f) del R.D. 25-07-1904 n. 523. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'attraversamento;
- Il concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;
- Il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari;
- Di dare atto che la scrivente Agenzia Regionale competente e le imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati alle opere qualora il concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, cedimenti arginali e casi di sifonamento, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;
- Di dare atto che il concessionario è consapevole che le aree interessate dall'opera di presa dall'alveo dei Fiume Uniti rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso; stante la collocazione delle aree interessate dell'opera di presa in zona con pericolosità idraulica, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi secondo un proprio piano, che tenga conto anche degli eventi di piena e delle allerte emanate da A.R.P.A.E. e A.R.S.T.P.C.; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile nelle zone B1 e B2, si dovrà provvedere all'immediato divieto di accesso, a qualunque fine, all'area interessata dall'opera di presa e dei suoi manufatti accessori, con obbligo, da parte del concessionario, di adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, fino alla cessazione dell'allerta emessa; sarà cura del concessionario consultare la eventuale emissione di allerte al sito ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Questo Ufficio Territoriale resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario;
- Sarà cura del concessionario trasmettere al Comune di Ravenna – Ufficio di Protezione Civile ed A.R.P.A.E. SAC di Ravenna le procedure di emergenza adottate e le eventuali modifiche future, per consentirne l'eventuale integrazione con i piani di Protezione Civile;
- La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it*
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”*

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2025/0095533 del 23/05/2025): al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio sugli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po di cui all'art. 63-bis del D.lgs. n.152/2006, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di rimodulazione dei prelievi, necessarie per assicurare la massima tutela del corpo idrico interessato.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto espresso nel parere del Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2025/0086594 del 09/05/2025):

- *“La gestione consorziale della Chiusa Rasponi ha carattere temporaneo, in quanto il Consorzio di Bonifica intende restituire alla Regione Emilia-Romagna l'infrastruttura in parola. Per le ditte oggetto del procedimento RAPPAl373, esiste comunque la possibilità di approvvigionamento idrico tramite l'Impianto Irriguo consorziale “Puglioli-Canale della Gabbia”, trattandosi di terreni compresi all'interno del perimetro dell'omonimo distretto.*

- *Le sopracitate ditte potranno altresì chiedere alla Regione Emilia-Romagna l'affidamento della gestione della Chiusa Rasponi, ai fini dell'approvvigionamento irriguo nei periodi emergenziali, ove non risulti possibile la fornitura tramite rete consorziale irrigua in pressione, o al di fuori della stagionalità specifica di approvvigionamento consortile (dal 31/10 al 01/03 di ogni anno)."*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire

in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.